### Corte Costituzionale, 02/06/1994, n. 218

### Ritenuto in fatto

1. â?? Con ordinanza emessa il 15 maggio 1993 il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento allâ??art. 32, primo comma, della Costituzione, questione di legittimitĂ costituzionale degli artt. 5, terzo e quinto comma, e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lâ??AIDS). La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento civile promosso dallâ??operatrice di assistenza (*omissis*) nei confronti dellâ??Associazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.), diretto ad ottenere un provvedimento dâ??urgenza, in base allâ??art. 700 cod. proc. civ., che le consentisse di riprendere la normale attivitĂ lavorativa dopo essere stata cautelarmente sospesa dal servizio, ma non dalla retribuzione, per essersi rifiutata di sottoporsi ad esami sanitari, presso la Divisione malattie infettive dellâ??Ospedale di Padova, diretti ad accertare lâ??esistenza o meno di infezione da HIV.

Lâ??art. 5 della legge n. 135 del 1990 stabilisce che nessuno può essere sottoposto, senza il proprio consenso, ad analisi tendenti ad accertare lâ??infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (terzo comma), e che lâ??accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione in particolare, tra lâ??altro, per lâ??accesso a posti di lavoro o per il mantenimento di essi (quinto comma). Lâ??art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare, nei dipendenti o per lâ??instaurazione di un rapporto di lavoro, lâ??esistenza di uno stato di sieropositivitÃ.

Il Pretore rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la richiesta di accertamenti sanitari era stata motivata da parte del datore di lavoro escludendo ogni finalit\(\tilde{A}\) di discriminazione ma affermando la necessit\(\tilde{A}\), collegata all\(\tilde{a}\)??assunzione delle relative responsabilit\(\tilde{A}\), di appurare se l\(\tilde{a}\)?operatrice in questione fosse in possesso dell\(\tilde{a}\)?integrit\(\tilde{A}\) fisica richiesta per le delicate mansioni di assistenza svolte sulle persone di ricoverati non autosufficienti. Lo stesso giudice ritiene che le disposizioni legislative in questione, escludendo comunque la possibilit\(\tilde{A}\) di analisi e di accertamenti sanitari su un eventuale stato di sieropositivit\(\tilde{A}\) senza il consenso dell\(\tilde{a}\)??interessato, siano in contrasto con l\(\tilde{a}\)?art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilit\(\tilde{A}\) di prescinderne, limitatamente ai casi di specifiche attivit\(\tilde{A}\) lavorative che, per la loro particolare natura, presentino il serio rischio di trasmissione dell\(\tilde{a}\)??infezione da HIV dall\(\tilde{a}\)?operatore di assistenza all\(\tilde{a}\)?assistito.

Il Pretore considera la legge n. 135 del 1990 informata a principi di alto valore sociale ed allâ??apprezzabile esigenza di non discriminare o isolare, nemmeno sul lavoro, le persone sieropositive o affette da AIDS. Ma ritiene che la stessa legge presenti profili in contrasto con lâ??art. 32 della Costituzione, non consentendo, per le attivitĂ che presentano rischio di

trasmissione dellâ??infezione, di effettuare accertamenti sanitari, anche contro la volontà dellâ??interessato, con le dovute garanzie di riservatezza ed al fine di tutelare la salute come interesse della collettività e dei terzi.

Il Pretore motiva la rilevanza della questione affermando che, se le norme denunciate sono costituzionalmente illegittime, il ricorso proposto per ottenere la reintegrazione dâ??urgenza nellâ??attività lavorativa dovrebbe essere respinto.

**2**. â?? Nel giudizio dinanzi alla Corte Ã" intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallâ?? Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Lâ??Avvocatura ricorda che unâ??ingerenza nella sfera della salute dei singoli cittadini può essere consentita solo entro limiti circoscritti ed osserva che il legislatore, nel prevedere la necessità del consenso dellâ??interessato per lâ??accertamento dellâ??assenza di sieropositivitÃ, ha correttamente rispettato la libertà di autodeterminazione di costui. Né vi sarebbe motivo di ritenere che lâ??inserimento del malato di AIDS nel tessuto sociale, per lâ??espletamento di un rapporto di lavoro, possa di per sé rappresentare un fattore di pericolosità tale da giustificare lâ??adozione di misure di prevenzione invasive della sfera di libertà del cittadino.

#### Considerato in diritto

1. â?? La questione sottoposta allâ??esame della Corte concerne il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lâ??AIDS, dettato con la legge 5 giugno 1990, n. 135, che, nel disciplinare lâ??accertamento dellâ??infezione e le rilevazioni epidemiologiche, stabilisce che nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso ad analisi tendenti ad accertare lâ??infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (art. 5, terzo comma). La stessa disposizione esclude discriminazioni in caso di accertata infezione da HIV per lâ??accesso o il mantenimento di posti di lavoro (art. 5, quinto comma). Inoltre lâ??art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare lâ??esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per lâ??instaurazione di un rapporto di lavoro.

Ad avviso del Pretore di Padova questa disciplina, pur essendo informata a principi di alto valore sociale ed allâ??apprezzabile esigenza di non discriminare o isolare, neppure sul lavoro, le persone sieropositive o affette da AIDS, sarebbe in contrasto con lâ??art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dellâ??individuo ed interesse della collettivitÃ, nella parte in cui non prevede, limitatamente alle attività che per la loro particolare natura presentano il serio rischio di trasmissione dellâ??infezione, la possibilità di accertamenti

sanitari, con garanzie di riservatezza, anche contro la volontà degli interessati.

**2**. â?? Il giudice rimettente, indicando quale parametro del giudizio di legittimità costituzionale lâ??art. 32, primo comma, della Costituzione, invoca lâ??applicazione del principio di tutela della salute come fondamentale diritto dellâ??individuo e interesse della collettivitÃ.

In proposito la Corte ha più volte affermato che la salute Ã" un bene primario, costituzionalmente protetto, il quale assurge a diritto fondamentale della persona, che impone piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990), tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987 e n. 184 del 1986).

La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa dellâ??individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale. Sotto il profilo dellâ??assistenza pubblica la tutela della salute si specifica nel diritto, basato su norme costituzionali di carattere programmatico, allâ??erogazione, nel contesto delle compatibilità generali non irragionevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni di prevenzione e cura, dirette al mantenimento o al recupero dello stato di benessere (sentenza n. 455 del 1990).

La tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere dellâ??individuo di non ledere  $n\tilde{A}$ © porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nellâ??eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunit $\tilde{A}$ , che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell $\tilde{a}$ ??interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che  $\tilde{A}$ " tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. L $\hat{a}$ ??interesse comune alla salute collettiva e l $\hat{a}$ ??esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi  $\tilde{A}$ " chiamato a svolgere determinate attivit $\tilde{A}$ , nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell $\tilde{a}$ ?esercizio delle attivit $\tilde{A}$  stesse.

Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, che comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato, lâ??art. 32 della Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività che comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio. In tal caso le

attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge, rischiano di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere espletate solo da chi si sottoponga agli accertamenti necessari per escludere la presenza di quelle malattie infettive o contagiose, che siano tali da porre in pericolo la salute dei destinatari delle attività stesse. Non si tratta quindi di controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attivitÃ, sia nel contenuto degli esami. Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dellâ??idoneità allâ??espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse Ã", o intende essere, addetto.

Gli accertamenti che, comprendendo prelievi ed analisi, costituiscono â??trattamenti sanitariâ?• nel senso indicato dallâ??art. 32 della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti solo in necessitata correlazione con lâ??esigenza di tutelare la salute dei terzi (o della collettività generale). Essi si giustificano, quindi, nellâ??ambito delle misure indispensabili per assicurare questa tutela e trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona che vi può essere sottoposta. In questâ??ambito il rispetto della persona esige lâ??efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione.

3. â?? In rapporto a questi principi la questione Ã" fondata, come di seguito precisato.

Le disposizioni sottoposte al giudizio di legittimit\( \tilde{A}\) costituzionale sono contenute nella legge n. 135 del 1990, che ha inteso \( \tilde{a}??\) dare una prima risposta seria e non frammentaria all\( \tilde{a}??\) eccezionale situazione di emergenza sociale determinata dalla allarmante diffusione dell\( \tilde{a}??\) infezione da HIV, patologia nuova e gravissima in espansione a livello non solo nazionale, ma mondiale\( \tilde{a}?\) (sentenza n. 37 del 1991).

Le caratteristiche di diffusività di tale malattia erano state già riconosciute, ai fini degli interventi previsti dalla legislazione sanitaria, con il decreto ministeriale 28 novembre 1986, che ha inserito la sindrome da immunodeficienza acquisita nellâ??elenco delle malattie diffusive ed infettive, che comportano lâ??adozione di provvedimenti sanitari e misure di protezione.

La stessa legge n. 135 del 1990 ha previsto, allâ??art. 7, norme di protezione dal contagio professionale nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, dettate poi con il decreto ministeriale 28 settembre 1990, che ha stabilito precauzioni per il personale nei confronti della generalit delle persone assistite.

Con evidente riferimento al principio di doverosa tutela della salute dei terzi, il legislatore, nel dettare una disciplina di settore, ha riconosciuto lâ??esistenza di rischi di diffusione della malattia connessi allo svolgimento di determinate attività e, considerando tale pericolo non diversamente fronteggiabile, ha stabilito per il personale appartenente alle forze di polizia che â??per la verifica dellâ??idoneità allâ??espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza,

lâ??incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dellâ??interessato, accertamenti dellâ??assenza di sieropositività allâ??infezione da HIVâ?•; ha poi previsto, senza che possa essere adottato altro provvedimento nei confronti dellâ??interessato, la esclusione di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dai servizi che presentano rischio per i terzi; servizi la cui determinazione Ã" stata rimessa ad un successivo decreto ministeriale (art. 15 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1990, n. 359).

Riconosciuta legislativamente lâ??esistenza di attività e servizi che comportano rischi per la salute dei terzi, derivanti dallâ??essere gli operatori addetti portatori di una malattia diffusiva quale lâ??AIDS, ne segue la necessitÃ, a tutela del diritto alla salute, di accertare preventivamente lâ??assenza di sieropositività per verificare lâ??idoneità allâ??espletamento dei servizi che comportano questo rischio e che non possono essere solo quelli inerenti alle attività degli addetti alle forze di polizia. Lo stesso legislatore, nel settore della sanità e dellâ??assistenza, ha inteso disporre la protezione dal contagio professionale, avendo particolarmente di mira il rischio che gli addetti possono correre nellâ??esercizio dellâ??attività professionale; rischio per il quale operano in prevalenza le misure di protezione previste. Lâ??ulteriore necessità che si manifesta Ã" di tutelare la salute dei terzi in ogni settore nel quale esista per essi un serio rischio di contagio, trasmissibile da chi svolga unâ??attività loro diretta.

In particolare nellâ??assistenza e cura della persona, attività prese in considerazione nel giudizio che ha determinato lâ??insorgere della questione di legittimità costituzionale, sono necessari, come condizione per espletare mansioni che comportano rischi per la salute dei terzi, accertamenti sanitari dellâ??assenza di sieropositività allâ??infezione da HIV del personale addetto, a tutela del diritto alla salute dei destinatari delle prestazioni. Nella parte in cui non prevede tale onere, lâ??art. 5, terzo e quinto comma, della legge n. 135 del 1990 Ã" in contrasto con lâ??art. 32, primo comma, della Costituzione.

 $Ci\tilde{A}^2$  posto, rimane superata la questione di legittimit $\tilde{A}$  costituzionale sollevata con riferimento allâ??art. 6 della stessa legge.

## per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lâ??AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dellâ??assenza di sieropositività allâ??infezione da HIV come condizione per lâ??espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi.

 $\text{Cos}\tilde{A}\neg$  deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

# Campi meta



Massima: Posto che  $\tilde{A}$ " legislativamente riconosciuta l'esistenza di attivit $\tilde{A}$  e servizi che comportano un serio rischio di trasmissione dell'infezione da HIV da parte degli operatori che ne siano affetti, la tutela della salute dei destinatari delle prestazioni esige il preventivo accertamento dell'assenza di sieropositivit $\tilde{A}$  come condizione di idoneit $\tilde{A}$  all'espletamento di tutte le attivit $\tilde{A}$  per cui esiste il suddetto rischio di contagio, e in particolare nel settore dell'assistenza e cura delle persone. Pertanto,  $\tilde{A}$ " costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 32, comma primo, Cost. - l'art. 5, commi terzo e quinto, della L. 5 giugno 1990 n. 135, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivit $\tilde{A}$  all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivit $\tilde{A}$  che comportano rischi per la salute dei terzi. - in conseguenza dell'adottata dichiarazione di incostituzionalit $\tilde{A}$ , la Corte ha ritenuto "superata" la questione concernente l'art. 6 della stessa L. n. 135 del 1990; sui principi posti a base della decisione.

Supporto Alla Lettura:

#### **RISARCIMENTO DANNO**

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** puÃ<sup>2</sup> essere costituito dalla **lesione** di:

- un *diritto soggettivo* e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, **puÃ<sup>2</sup> essere leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto o **da un soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un *interesse legittimo* vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui lâ??interesse del privato coincide con lâ??interesse pubblico, **puÃ**<sup>2</sup> **essere leso** dalla Pubblica Amministrazione che nellâ??esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito Ã" **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola Ã" stabilita dallâ??art. 1223 del codice civile. Per questo motivo Ã" necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dallâ??indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- risarcimento: quando il danno Ã" stato causato da una condotta illecita;
- **indennizzo:** quando il danno Ã" conseguente ad una condotta lecita cioÃ" ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.